

ASSICURAZIONE RC AUTO – NATANTI**DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni**Compagnia: **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002Prodotto: **Helvetia InMovimento Natanti****Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti****Che tipo di assicurazione è?**

Il prodotto "Helvetia InMovimento Natanti" è un'assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura del rischio principale della Responsabilità Civile per la navigazione e la giacenza in acqua dei natanti, per il quale è obbligatoria l'assicurazione, nonché altre garanzie accessorie (c.d. Auto Rischi Diversi), abbinabili a tua scelta, laddove ne ricorrano i presupposti. L'assicurazione è prestata nella forma di tariffa "Fissa", che non prevede alcuna riduzione o maggiorazione del premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel corso del contratto.

**Che cosa è assicurato?**

Puoi scegliere, in base alle sue esigenze assicurative:

✓ **Responsabilità Civile.** La Compagnia assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del natante descritto nel contratto, comprese le acque private. La garanzia è estesa al "Ricorso terzi da incendio": la Compagnia ti tiene indenne fino alla concorrenza di euro 150.000 per ogni sinistro, per le somme che sei tenuto a pagare per danni materiali cagionati a terzi o a cose di terzi, in conseguenza di incendio del natante assicurato, nonché scoppio o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione, non conseguenti alla navigazione o giacenza in acqua del natante e per cui non operi la garanzia obbligatoria.

In abbinamento alla Responsabilità Civile, puoi scegliere di sottoscrivere - a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo - anche una o più delle seguenti garanzie aggiuntive:

✓ **Furto/Incendio.** La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni pattuite, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal natante assicurato, inclusi gli accessori e, se specificato in polizza, gli optional e gli apparecchi stabilmente fissati sul natante, contro i rischi di incendio, furto e rapina.

✓ **Assistenza, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A.** La garanzia *Helvetia Assistance Natanti* ti offre le seguenti prestazioni di assistenza al natante ed alle persone tramite Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24:

- Invio di personale tecnico e pezzi di ricambio;
- Rimorchio dell'imbarcazione;
- Consulenza medica;
- Rientro sanitario;
- Rientro passeggeri con accompagnatore; autista;
- Viaggio di un familiare;
- Interprete a disposizione all'estero.

**Che cosa non è assicurato?**

* **Responsabilità Civile.** Non sono coperti i natanti:

- con "autorizzazione alla navigazione temporanea", se la navigazione avviene senza l'osservanza della normativa vigente che ne disciplina l'utilizzo;
- dati a noleggio dal conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza;
- adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo senza istruttore al suo fianco (l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore; sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente).

* **Furto/Incendio.** Sono esclusi i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione, urto, incagliamento o affondamento dopo il furto o la rapina del natante. Sono esclusi i danni agli apparecchi non stabilmente installati sul natante.

* **Assistenza, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A.** L'assicurazione non opera se non hai contattato tempestivamente la Struttura Organizzativa. Inoltre ogni singola copertura offerta dalla presente garanzia non può essere prestata per più di 3 volte in un anno assicurativo.



Che cosa è assicurato?

Alla sezione Responsabilità Civile, puoi scegliere di abbinare - dietro pagamento di un premio opzionale - anche le seguenti garanzie aggiuntive:

- **Rinuncia parziale della Compagnia al diritto di rivalsa;**
- **Rinuncia totale della Compagnia al diritto di rivalsa,** per ridurre o eliminare la facoltà di rivalsa previsto in capo alla Compagnia per le somme pagate a terzi per inopponibilità di eccezioni di natura contrattuale.

Inoltre, puoi scegliere di sottoscrivere anche una o più delle seguenti personalizzazioni di garanzia:

- **Attività idrosciatoria o traino di paracadute ascensionale;**
 - **Estensione oltre i limiti di navigazione previsti;**
 - **Spostamenti fuori dall'acqua per hovercraft;**
 - **Responsabilità Civile passeggeri;**
- al fine di meglio costruire la garanzia sul reale rischio corso.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza.



Ci sono limiti di copertura?

! **Responsabilità Civile.** L'assicurazione non opera se il conducente non è abilitato alla navigazione; per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione; nel caso di natante guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti; per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche (ove non sono considerati terzi i membri dell'equipaggio); per danni, di qualsiasi natura, subiti dal conducente nell'ipotesi in cui lo stesso sia responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti i danni alle cose del proprietario del natante (e simili), del coniuge non legalmente separato o del convivente more uxorio, degli ascendenti e discendenti nonché dei parenti o affini entro il terzo grado del conducente, se conviventi o a carico; ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti indicati sopra.

Relativamente alle unità adibite ad uso privato o da diporto, la Compagnia assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi, che non si trovino a bordo della barca. L'assicurazione è stipulata con una franchigia fissa ed assoluta nella misura di:

- € 150,00 per ogni sinistro, per le unità con potenza fiscale fino a 90 Cavalli Fiscali;
- € 300,00 per ogni sinistro, per le unità con potenza fiscale di oltre 90 Cavalli Fiscali.

! **Furto/Incendio.** L'assicurazione non comprende i danni avvenuti in conseguenza di guerre, tumulti, scioperi, vandalismo; agevolati da dolo o colpa grave; causati da semplice bruciature non seguite da incendio; subiti agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; verificatisi durante la partecipazione del natante a sfide clandestine, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo che si tratti di regate veliche; da mancato godimento del bene, le spese di ricovero e le migliorie apportate al natante in fase di riparazione.

! **Assistenza, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A.** Tutte le prestazioni non sono fornite per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti; dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui sottoponi il natante; malattie nervose e mentali; malattie derivanti dall'uso di alcool o stupefacenti.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne degli Stati europei. Se sottoscritta l'estensione dei limiti di navigazione, l'assicurazione vale anche per il Mar Nero e per le coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le Isole Canarie.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.

Per la garanzia Assistenza, devi telefonare immediatamente al numero verde indicato in polizza.

Per i danni da furto e rapina, presentare, nei 5 giorni successivi, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla legge;
- sistemi di pagamento elettronico.

Il premio di polizza può essere corrisposto in rate annuali e comprende le imposte previste dalla normativa vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione, salvo diversa pattuizione, inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

Se i premi relativi alla prima annualità o prima rata non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

Se i premi relativi alle rate successive non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto ha durata annuale senza tacito rinnovo, pertanto cessa alla sua naturale scadenza, senza bisogno di alcuna disdetta da parte tua. È facoltà della Compagnia proporre il rinnovo del contratto per un ulteriore anno alle nuove condizioni tariffarie e normative in vigore alla data di scadenza del contratto in essere. È tua facoltà accettare o meno tale proposta, esprimendo il tuo esplicito assenso mediante il pagamento del premio proposto, che deve intendersi quale comportamento concludente finalizzato alla prosecuzione del contratto per un ulteriore anno.

Se la polizza è stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza è possibile esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza.

Assicurazione R.C. Natanti

Imbarcazione per la navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto inferiore a 24 m
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Natanti

(DIP Aggiuntivo R.C. Natanti)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Helvetia InMovimento Natanti

Data ultimo aggiornamento: 31 Luglio 2023

Il presente DIP Aggiuntivo rappresenta l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel.+39 02 5351.1; sito internet: <https://www.helvetia.it>; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it – P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 – Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 – Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997.

Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 170.291.896 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 99.108.885 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2022 disponibili all'indirizzo: <https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-condition-report/2022/presentation-fcr-2022.pdf>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Helvetia InMovimento Natanti, assicurazione di tipo modulare, offre una gamma di garanzie a copertura del rischio principale della Responsabilità Civile per la navigazione e la giacenza in acqua dei natanti, comprese le acque private, per il quale è obbligatoria l'assicurazione.

L'assicurazione è prestata nella forma di tariffa "Fissa", che non prevede alcuna riduzione o maggiorazione del premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel corso del contratto.

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la **gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze** in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Massimali	La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo di € 6.450.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per i danni alla persona e di € 1.300.000 per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto.
Garanzie estese	<p>La garanzia è estesa gratuitamente alla responsabilità civile per i danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante, anche in acque private, descritto in contratto. La garanzia è estesa altresì al RICORSO TERZI DA INCENDIO: la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza di € 150.000 per ogni sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile - per i danni materiali e diretti cagionati a terzi o a cose ed animali di terzi, in conseguenza di incendio del natante assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione dello stesso, non conseguenti a navigazione o giacenza in acqua e per cui non sia operante la garanzia obbligatoria. In questi casi i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari.</p> <p>In caso di natanti adibiti a scuola guida, l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.</p> <p>Relativamente al natante indicato in polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario, sia esso persona fisica o giuridica, nel caso di: <ul style="list-style-type: none"> - natante utilizzato per ragioni di servizio o concesso in uso, locazione o comodato a soggetti diversi, quando sia condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - danni subiti da terzi trasportati, quando il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione. <p>La Compagnia, inoltre, per i casi sopra indicati, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Conducente, qualora si tratti di figli o di familiari conviventi maggiorenni del Proprietario/Locatario.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Compagnia, inoltre, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario del natante indicato in polizza, quando lo stesso risulta condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. • La Compagnia rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario e del Conducente quando alla guida del natante indicato in polizza risulta una persona: <ul style="list-style-type: none"> - che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia in possesso della regolare patente, a condizione che: la patente venga successivamente rilasciata; la data di superamento dell'esame sia anteriore al sinistro; la guida sia conforme alle prescrizioni del documento; non penda, al momento del sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del Conducente; - con patente scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro.
Tipo di guida	Non sono previste personalizzazioni.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
Non sono previste opzioni con sconto sul premio.	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Attività idrosciatoria; traino di paracadute ascensionale o di deltaplano	La Compagnia assicura, entro i limiti convenuti, la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività idrosciatoria e di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano, comprese le persone trainate, nel limite del numero massimo dichiarato dal Contraente ed indicato in polizza.
Estensione dei limiti di navigazione	L'assicurazione vale anche per il Mar Nero e per le coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.
Rinuncia totale della Compagnia al diritto di rivalsa	La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario nonché del Conducente del natante, quando: <ul style="list-style-type: none"> - lo stesso risulta condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore; tuttavia la Compagnia conserva il diritto di rivalsa qualora il Proprietario/Locatario o il Conducente del natante fosse a conoscenza delle circostanze che hanno determinato la mancata abilitazione; - lo stesso risulta condotto da persona in stato di ebbrezza.

Responsabilità Civile dei passeggeri	La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale dei passeggeri verso i terzi.
Hovercraft	La garanzia è operante per la specifica tipologia di natante (aeronatante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica) anche durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Natanti pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R. C. Natanti obbligatoria è possibile, **ma non obbligatorio**, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

GARANZIA "INCENDIO E FURTO" - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)	
Garanzie di base	<p>La garanzia è volta ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal natante assicurato, inclusi gli «accessori» e, se specificato in polizza, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul natante, contro i rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine; - furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al natante nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del natante stesso. <p>Sono altresì compresi i danni da navigazione conseguenti al furto od alla rapina. L'assicurazione vale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in acqua: per il mare Mediterraneo, entro gli stretti, e per le acque interne degli Stati europei, nonché, se richiamata in polizza la condizione particolare "Estensione dei limiti di navigazione", per il Mar Nero e per le coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca incluse le Isole Canarie; - a terra: negli Stati bagnati dalle predette acque sia marine che interne.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<ul style="list-style-type: none"> ! Relativamente ai danni conseguenti al furto o alla rapina, sono esclusi i danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto o ribaltamento. ! Sono esclusi dalla garanzia gli «apparecchi» non stabilmente fissati sul natante. La somma assicurata per gli «apparecchi» s'intende in aggiunta alla somma assicurata per il natante. ! Oltre a quanto rappresentato nel DIP Base, l'assicurazione non comprende i danni: <ul style="list-style-type: none"> • avvenuti in conseguenza di insurrezioni, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); • determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del natante assicurato nonché da dolo dei trasportati; ! Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il natante danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dalla Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni o occorrenti al ripristino del natante danneggiato nonché di sostituire il natante stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del natante dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tali casi deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine sopra riportato. ! Non sono indennizzabili le spese di ricovero del natante, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al natante in occasione della riparazione. Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il natante aveva al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. ! In caso di furto o rapina, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione della franchigia o dello scoperto con gli eventuali minimi, se indicati sulla polizza stessa. ! L'Assicurato è tenuto ad informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del natante rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare alla Compagnia la procura a vendere di quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; qualora l'indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra l'Assicurato e la Compagnia in proporzione del danno sopportato. L'Assicurato ha facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato, restituendo alla Compagnia l'indennizzo ricevuto al netto di eventuali danni computati a termini di contratto. Le spese di recupero e custodia restano sempre a carico dell'Assicurato, salvo il caso che la Compagnia subentri nella proprietà del natante.

GARANZIA “ASSISTENZA” - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)	
Garanzie di base	<p>La Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., fornisce prestazioni di assistenza al natante ed alle persone, tenendo a proprio carico le spese riferibili alle prestazioni.</p> <p><u>In particolare, l'unica formula “HELVETIA ASSISTANCE NATANTI” prevede le seguenti garanzie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Invio di personale tecnico; ● Invio di pezzi di ricambio; ● Rimorchio dell'imbarcazione; ● Consulenza medica; <p><u>Garanzie accessorie operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'assicurato e/o dal porto di stazionamento dell'imbarcazione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Rientro sanitario; ● Rientro con un accompagnatore assicurato; ● Viaggio di un familiare ● Interprete a disposizione all'estero; ● Anticipi di denaro. <p><u>Prestazioni accessorie (prestate a titolo gratuito)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Assistenza telefonica (informazioni meteorologiche, varie su porti italiani, su rete di assistenza delle case costruttrici di natanti, turistiche, prenotazione e verifica disponibilità posti barca, prenotazione di alberghi, aerotaxi, ecc.); ● Informazioni turistiche (clima, temperature, numeri telefonici di ambasciate, attrazioni locali).
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>! Con riferimento alla prestazione “Invio di personale tecnico”, la retribuzione delle ore di manodopera necessarie per effettuare la riparazione dell'imbarcazione sul posto resta a carico dell'Assicurato, che dovrà saldare il tecnico. Fa eccezione la prestazione "Invio di personale tecnico", per la quale vale la limitazione ai porti e agli approdi di: - Italia; - Corsica; - Costa Azzurra francese da Ventimiglia a Tolone; - Slovenia.</p> <p>! Con riferimento alla prestazione “Invio pezzi di ricambio”, il costo dei pezzi dovrà essere rimborsato dall'Assicurato al rientro e, comunque, entro 30 giorni dall'invio. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti alla momentanea irreperibilità dei pezzi richiesti presso i concessionari italiani. Sono altresì esclusi i pezzi di ricambio di cui la casa costruttrice abbia cessato la fabbricazione o che richiedano l'impiego di mezzi di trasporto eccezionali e le spese doganali per il ritiro dei pezzi a destinazione.</p> <p>! Con riferimento alla prestazione “Rimorchio dell'imbarcazione”, la prestazione non è fornita per le avarie risolubili con la forma di assistenza</p> <p>! Con riferimento alla prestazione “Rientro sanitario”, non danno luogo alla prestazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le infermità o lesioni, a giudizio dei medici della struttura organizzativa, possono essere curati sul posto o non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio; - le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali. <p>! Con riferimento alle prestazioni “Rientro con un accompagnatore assicurato” e “Viaggio di un familiare” non sono previste, rispettivamente, le spese di soggiorno dell'accompagnatore né del familiare.</p> <p>! Con riferimento alla prestazione “Anticipi di denaro”, la prestazione non è operante nei casi in cui il trasferimento di valuta all'estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato, e qualora l'Assicurato non sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie bancarie di restituzione.</p> <p>! Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.</p> <p>! Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza, fatta eccezione per le "Assistenze telefoniche".</p> <p>! La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.</p> <p>! Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il natante; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.</p>

- ! Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- ! La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.
- ! Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.
- ! Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
- ! L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
- ! All'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa di assicurazione che ha erogato la prestazione.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Sezione Assistenza			
HELVETIA ASSISTANCE NATANTI			
<i>Prestazioni base</i>			
Invio di personale tecnico	-	-	€ 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Invio pezzi di ricambio	-	-	€ 500,00 per sinistro
Rimorchio dell'imbarcazione	-	-	€ 500,00 per sinistro
<i>Prestazioni accessorie operanti quando il sinistro si verifica oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato e/o dal porto di stazionamento dell'imbarcazione</i>			
Rientro sanitario	-	-	€ 1.000,00
Rientro con accompagnatore assicurato	-	-	€ 1.000,00 per sinistro
Viaggio di un familiare	-	-	€ 1.000,00 per sinistro
Interprete a disposizione all'estero	-	-	Fino ad 8 ore lavorative
Anticipi in denaro per furto, avaria o danneggiamento	-	-	€ 500,00 per sinistro
Anticipo in denaro per cauzione penale in caso di arresto o minaccia di arresto	-	-	€ 3.500,00 per sinistro
Anticipo in denaro per spese legali in caso di arresto o minaccia di arresto	-	-	€ 500,00 per sinistro



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base.



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Oltre a quanto rappresentato nel DIP**, l'assicurazione "Responsabilità civile" non è operante:
- nel caso di natanti adibiti a scuola guida durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - nel caso di natanti con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 n. 56)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
 - nel caso di natanti con targa prova se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo.
- ! Nei casi di esclusione ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, salvo per i casi in cui vale la condizione particolare "Rinuncia totale della Compagnia al diritto di rivalsa", ove acquistata o la condizione particolare "Rinuncia della Compagnia al diritto di rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione".
- Con riferimento alla condizione "Rinuncia parziale della Compagnia al diritto di rivalsa", si precisa che qualora il Proprietario/Locatario del natante fosse a conoscenza delle circostanze di cui sopra, la Compagnia conserva il diritto di rivalsa. Allo stesso modo, nei confronti del Conducente in stato di ebrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti, anche se si trattasse del Proprietario/Locatario, la Compagnia conserva il diritto di rivalsa, limitatamente ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato, con il massimo di € 500,00; parimenti, qualora il Proprietario/Locatario e/o il Conducente del natante fosse a conoscenza delle circostanze previste, la Compagnia conserva il diritto di rivalsa nei suoi confronti.
- ! Nell'ambito della gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede e nella quale si discuta del risarcimento del danno, la Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
- ! Con riferimento ai danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi non trasportati, **l'assicurazione è stipulata con una franchigia fissa ed assoluta** nella misura di:
- € 150,00 per ogni sinistro per le unità con potenza fiscale fino a 90 cavalli fiscali;
 - € 300,00 per ogni sinistro per le unità con potenza fiscale di oltre 90 cavalli fiscali.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: La denuncia del sinistro deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato. Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le maggiori somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto. In caso di sinistro avvenuto con natante non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la CONSAP-Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.- Via Yser, 14-00198 ROMA www.consap.it). In caso di sinistro relativo alle Garanzie Accessorie, si rimanda alle modalità di denuncia delle singole garanzie.
	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.
	Rimborso del sinistro per evitare il malus Non previsto in quanto l'assicurazione è stipulata in "forma fissa".
	Gestione da parte di altre imprese: per la garanzia "Assistenza", i servizi/prestazioni sono erogati da Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano. Per richieste di assistenza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, al Numero Verde 800.01.69.10 (dall'Italia) o al numero 02-58.28.61.71 (dall'estero).
	Prescrizione: i diritti derivanti dalla copertura assicurativa si prescrivono in <u>due anni</u> dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla navigazione si prescrive in <u>due anni</u> dal giorno in cui il fatto si è verificato, salvo che il fatto sia considerato dalla legge come reato e per questo reato sia stabilita una prescrizione più lunga, che si applica quindi anche all'azione civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per la garanzia di responsabilità civile verso terzi , qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Dal momento del ricevimento della lettera di richiesta di risarcimento danni se completa oppure di tutta la documentazione di cui sopra se richiesta, la Compagnia deve prendere una posizione (comunicazione della somma offerta o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta) in relazione alla richiesta, nei termini sotto descritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per danni al natante o cose: 60 giorni; - per lesioni: 90 giorni. <p>Nel caso venga inviato all'Assicurato atto di quietanza contenente la somma messa a disposizione, questa deve essere restituita debitamente controfirmata ed il pagamento della stessa deve avvenire entro quindici giorni dal suo ricevimento.</p> <p>Nel caso poi non vengano né restituiti gli atti firmati, né venga comunicata la mancata accettazione e questo silenzio si prolunga per trenta giorni, la somma offerta va comunque pagata entro i quindici giorni successivi.</p>
-------------------------------------	--



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Il premio viene determinato sulla base dei molteplici parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed è comprensivo delle imposte e delle provvigioni riconosciute dall'Impresa all'Intermediario.</p> <p>Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.</p> <p>Il pagamento va eseguito presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale rilascerà, per la garanzia di responsabilità civile verso terzi, il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.</p> <p>Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Nel caso di alienazione del natante assicurato, cui consegue la risoluzione del contratto, la Compagnia rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato, del contrassegno (o, in mancanza, consegna di copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, che l'originale del certificato e contrassegno è stato oggetto di smarrimento o furto).</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

<p>Durata</p>	<p>Il contratto ha durata annuale, più eventuale frazione di anno, che costituisce il periodo iniziale, su richiesta del Contraente.</p> <p>Il contratto non prevede il tacito rinnovo; esso cessa pertanto automaticamente alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di disdetta da ambo le parti. La Compagnia continuerà in ogni caso a prestare la copertura assicurativa in corso, fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza contrattuale.</p> <p>Ad ogni scadenza annuale, con almeno trenta giorni di preavviso, è facoltà della Compagnia formulare al Contraente, per il tramite dell'Intermediario, una proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, alle nuove condizioni tariffarie in vigore alla data di scadenza del contratto in essere.</p> <p>È facoltà del Contraente, dopo averne preso visione, accettare la proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, manifestando la volontà di rinnovarlo mediante il pagamento del premio entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza. A conferma, il Contraente riceverà la quietanza attestante il pagamento del premio ed il certificato di assicurazione.</p>
<p>Sospensione</p>	<p>Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie.</p>



Come posso disdire la polizza?

<p>Clausola di tacito rinnovo</p>	<p>L'assicurazione ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, si risolve quindi automaticamente alla scadenza fissata senza necessità di disdetta da ambo le parti.</p>
<p>Ripensamento dopo la stipulazione</p>	<p>Qualora la polizza sia stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza.</p> <p>In tal caso la Compagnia procederà alla restituzione del premio o della parte di premio già pagato, al netto delle imposte di legge.</p> <p>Il recesso non può essere esercitato nel caso in cui sia stato denunciato un sinistro nel periodo previsto per il diritto di ripensamento.</p>
<p>Risoluzione</p>	<p>Nel caso di alienazione del natante assicurato, anche successiva a consegna dello stesso in conto vendita regolarmente documentata, senza cessione del contratto all'acquirente, il contratto si risolve.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da persone fisiche e/o giuridiche dotate di documentazione di abilitazione alla guida di natanti, che necessita di una copertura per i danni a terzi causati dalla navigazione e la giacenza in acqua dei natanti (per la quale vige obbligo di legge) usufruendo altresì di garanzie accessorie aggiuntive facoltative qualora ne ricorrano i presupposti.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 11,65%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - Email: reclami@helvetia.it . Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. La Compagnia invia la relativa risposta entro <u>45 giorni</u> dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a <u>60 giorni</u> se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione (facoltativa)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">• Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione.• Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura.• Conciliazione Paritetica (facoltativo): per le controversie con richieste di risarcimento per danni a cose e/o persone fino a 15.000 euro. Per l'attivazione, consultare il sito www.helvetia.it <p>Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia**

Polizza multirischi per la navigazione

Helvetia InMovimento Natanti

Condizioni di Assicurazione

Sommario

DEFINIZIONI GENERALI	1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE	3
ART. 0.1 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE. AGGRAVAMENTO DI RISCHIO	3
ART. 0.2 - ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI	3
ART. 0.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA	3
ART. 0.4 - FORMA E DURATA DEL CONTRATTO	3
ART. 0.5 - FACOLTÀ DI RINNOVO DEL CONTRATTO	3
ART. 0.6 - VARIAZIONE DI RISCHIO - ALIENAZIONE DEL NATANTE	3
ART. 0.7 - OBBLIGO DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO	3
ART. 0.8 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO	4
ART. 0.9 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE	4
ART. 0.10 - CONTRATTO CONCLUSO PER CONTO ALTRUI	4
ART. 0.11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	4
ART. 0.12 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO (SOLO PER LE POLIZZE COLLOCATE TRAMITE VENDITA A DISTANZA)	4
SEZIONE 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA NAVIGAZIONE	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	5
ART. 1.2 - ESCLUSIONI E RIVALSA	5
ART. 1.3 - LIMITI DELLA NAVIGAZIONE	5
ART. 1.4 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL NATANTE	5
ART. 1.5 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI	6
ART. 1.6 - GESTIONE DELLE VERTEENZE	6
ART. 1.7 - FURTO DEL NATANTE O DELLA TARGA PROVA	6
ART. 1.8 - NATANTI ADIBITI A SCUOLA GUIDA	6
ART. 1.9 - UNITÀ ADIBITE AD USO PRIVATO O DA DIPORTO - DANNI A COSE ED ANIMALI DI TERZI	6
ART. 1.10 - ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO	6
CONDIZIONI PARTICOLARI, VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA	8
E - ATTIVITÀ IDROSCIATORIA; TRAINO DI PARACADUTE ASCENSIONALE O DI DELTAPLANO	8
F - ESTENSIONE DEI LIMITI DI NAVIGAZIONE	8
M - RINUNCIA TOTALE DELLA COMPAGNIA AL DIRITTO DI RIVALSA	8
N - RINUNCIA DELLA COMPAGNIA AL DIRITTO DI RIVALSA PER SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELL'INOPPONIBILITÀ AL TERZO DI ECCEZIONI PREVISTE DALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	8
P - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI PASSEGGERI	8
8 - HOVERCRAFT	8
FORMA DI TARIFFA FISSA	8
SEZIONE 2 - INCENDIO E FURTO	9
ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	9
ART. 2.2 - ESCLUSIONI	9
ART. 2.3 - VALIDITÀ TERRITORIALE	9
ART. 2.4 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI	9
ART. 2.5 - RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE	9
ART. 2.6 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO	9
ART. 2.7 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI	9
ART. 2.8 - SCOPERTO E FRANCHIGIA	10
ART. 2.9 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	10
ART. 2.10 - RECUPERI	10
SEZIONE 3 – ASSISTENZA	11
PRESTAZIONI ASSICURATIVE HELVETIA ASSISTANCE NATANTI (COD. ELAI)	11
ART.3.1 - INVO DI PERSONALE TECNICO	11
ART.3.2 - INVO PEZZI DI RICAMBIO	11
ART.3.3 - RIMORCHIO DELL'IMBARCAZIONE	11
ART.3.4 - CONSULENZE MEDICHE	11
ART.3.5 - RIENTRO SANITARIO	11
ART.3.6 - RIENTRO CON UN ACCOMPAGNATORE ASSICURATO	12
ART.3.7 - VIAGGIO DI UN FAMILIARE	12
ART.3.8 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO	12
ART.3.9 - ANTICIPI DI DENARO	12
PRESTAZIONI ACCESSORIE	12
ART.3.10 - ASSISTENZA TELEFONICA (GARANZIA PRESTATATA A TITOLO GRATUITO)	12
ART.3.11 - INFORMAZIONI TURISTICHE (GARANZIA PRESTATATA A TITOLO GRATUITO)	12
DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI PREVISTE DA OGNI TIPOLOGIA DI GARANZIA	13
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA, VALIDE PER OGNI TIPOLOGIA DI GARANZIA	13
APPENDICE - CLAUSOLE DI VINCOLO, VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA	14
CLAUSOLA DI VINCOLO N. 1	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
CLAUSOLA DI VINCOLO N. 2	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.

DEFINIZIONI GENERALI

Assicurato	Per la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto. Per le altre garanzie, esclusa Assistenza: il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Compagnia	Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio.
Cose	Gli oggetti materiali e/o animali.
Franchigia	La somma che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro.
Furto	Il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Incendio	La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Incidente	Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la navigazione o giacenza in acqua, che provochi danni al natante tali da rendere impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
Isvap (ora Ivass)	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, cui spetta il controllo sulle Imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker).
Legge	Il Codice delle Assicurazioni Private, adottato con D. Lgs. n° 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni.
Massimali di garanzia	Nell'assicurazione per la Responsabilità Civile della navigazione dei natanti a motore a massimale tripartito, la somma più elevata «per sinistro» rappresenta il limite di importo fino al quale la Compagnia è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà; mentre, per danni alle persone e cose od animali colpiti in uno stesso sinistro, le somme massime per le quali la Compagnia è obbligata sono quelle precisate rispettivamente sotto la dicitura «per persona» e «per cose», indipendentemente dal numero delle vittime.
Parti	Il Contraente e la Compagnia.
Polizza	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	Il corrispettivo dovuto dal Contraente alla Compagnia a fronte della garanzia prestata.
Rapina	Il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Regolamento	Il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni.
Risarcimento	La somma dovuta dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento Diretto	La procedura prevista in caso di sinistro rientrante nella fattispecie di cui all'art. 149 della predetta Legge, in base alla quale la Compagnia risarcisce all'Assicurato i danni subiti.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La percentuale del danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito.
Sinistro	Il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Somma assicurata	La somma massima convenuta per la quale la Compagnia è obbligata a rispondere.
Vendita a distanza	Il collocamento di contratti assicurativi senza la presenza fisica e simultanea dell'Intermediario o della Compagnia e del Contraente.

DEFINIZIONI SEZIONE 2 - INCENDIO E FURTO

Accessori	Dotazioni di serie comprese nel modello identificabile del natante.
Apparecchi	Apparati elettronici quali autoradio, audio-fonovisivi, navigatori satellitari, telefoni veicolari e similari nonché ecoscandaglio, radar, ricetrasmittente e pilota automatico. Se acquistati in "post-vendita", devono essere separatamente assicurati e descritti in polizza.
Natante	Imbarcazione destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto inferiore a 24 m, regolarmente assicurata per la Responsabilità Civile/ Assicurazione Rischi Diversi, come descritto in polizza.
Optional	Dotazioni non di serie il cui valore complessivo sia indicato in polizza.

DEFINIZIONI SEZIONE 3 - ASSISTENZA

Assicurato	Le persone che si trovano a bordo dell'imbarcazione a titolo di equipaggio o di passeggeri, fino al numero massimo di persone trasportabili riportato sui documenti di navigazione.
Avaria	Il sinistro subito dal natante per usura, difetto, rottura, incaglio, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, sommersione. Tale sinistro deve rendere impossibile per l'assicurato l'utilizzo dell'imbarcazione in condizioni normali.
Compagnia	Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.
Decorrenza e durata	Dalla data di pagamento del premio di polizza e per tutta la validità della stessa.
Estensione territoriale	L'assicurazione vale per i porti e gli approdi di: - coste del Mar Mediterraneo; - acque interne, laghi e corsi d'acqua dolce italiani. Fa eccezione la prestazione "Invio di personale tecnico", per la quale vale la limitazione ai porti e agli approdi di: - Italia; - Corsica; - Costa Azzurra francese da Ventimiglia a Tolone; - Slovenia.

Incendio	La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Incidente	Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la navigazione o giacenza in acqua, che provochi danni al natante tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
Infortunio	Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso alla navigazione o giacenza in acqua del natante.
Malattia	Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Natante	Imbarcazione destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto inferiore a 24 m, regolarmente assicurata per la Responsabilità Civile/ Assicurazione Rischi Diversi, come descritto in polizza.
Parti	Il Contraente e la Compagnia e/o Europ Assistance Italia S.p.A.
Prestazione	L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno in caso di sinistro, da parte della Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa.
Sinistro	Il singolo fatto o avvenimento (guasto, incidente, incendio, furto tentato/ parziale/ consumato, rapina o infortunio) che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell'Assicurato.
Struttura Organizzativa	La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto - che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della Compagnia stessa.

(Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema Internazionale – SI, definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche)

Anno (annuo - annuale)	Il periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile).
Bimestre (bimestrale)	Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Età assicurativa	L'età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno.
Mese (mensile)	Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Poliennale (durata)	Il periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo).
Quadrimestre (quadrimestrale)	Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Quinquennio (quinquennale)	Il periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo).
Semestre (semestrale)	Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
Settimana (settimanale)	Il periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.
Trimestre (trimestrale)	Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 0.1 - Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento di rischio.

Ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 - 1898 del Codice Civile nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto, **o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso**, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Per la garanzia di responsabilità civile verso terzi, qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 0.2 - Assicurazioni complementari

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

Art. 0.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare, per la garanzia di responsabilità civile verso terzi, il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

Salvo diversa pattuizione, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile).

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate, fermo il disposto di cui all'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 0.4 - Forma e durata del contratto

Il contratto ha durata annuale, più eventuale frazione di anno, che costituisce il periodo iniziale, su richiesta del Contraente.

Il contratto non prevede il tacito rinnovo; esso cessa pertanto automaticamente alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di disdetta da ambo le parti.

La Compagnia continuerà in ogni caso a prestare la copertura assicurativa in corso, fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza contrattuale, quale periodo di mora, di cui all'art. 1901, 2° comma del Codice Civile.

Art. 0.5 - Facoltà di rinnovo del contratto

Ad ogni scadenza annuale, con almeno trenta giorni di preavviso, è facoltà della Compagnia formulare al Contraente, per il tramite dell'Intermediario, una proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, alle nuove condizioni tariffarie e normative in vigore alla data di scadenza del contratto in essere. È facoltà del Contraente, dopo averne preso visione, accettare la proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, manifestando la volontà di rinnovarlo mediante il pagamento del premio entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza. A conferma, il Contraente riceverà la quietanza attestante il pagamento del premio ed il certificato di assicurazione per ogni natante assicurato.

Il Contraente che voglia modificare il contenuto del contratto con l'inclusione di nuove garanzie, la modifica o rinuncia di quelle esistenti, dovrà rivolgersi all'Intermediario per stipulare un nuovo contratto.

Nel caso in cui il Contraente non sia interessato ad accettare la proposta della Compagnia e non paghi il premio di rinnovo, l'assicurazione, ai sensi del precedente art. 0.4 - Forma e durata del contratto, cessa definitivamente dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza. La copertura assicurativa, prestata dalla Compagnia durante il periodo di tolleranza ed in assenza del pagamento del relativo premio, cesserà, inoltre, dalla data di validità di eventuale contratto R.C. della Navigazione stipulato dal Contraente con altra Impresa di Assicurazione.

Art. 0.6 - Variazione di rischio - Alienazione del natante

Fermo quanto previsto dall'art. 1.4, qualora nel corso del contratto si verificino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Compagnia indicando gli estremi della variazione stessa.

In caso di alienazione del natante e di sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Compagnia, indicando le caratteristiche del nuovo natante.

In caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente deve pure darne immediata comunicazione alla Compagnia.

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione.

Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura del contratto a suo nome, l'assicurazione cessa.

Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme di cui agli artt. 1897 - 1898 del Codice Civile.

Art. 0.7 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente o Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto, descrizione dell'entità del danno e il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni. Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata

MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Art. 0.8 - Adeguamento del valore assicurato

Per i natanti la Compagnia si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, anche se effettuata di persona, ad adeguare il valore del natante assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso.

Qualora sia indicato in polizza un importo per l'assicurazione di "optional", tale importo si intende adeguato nella medesima proporzione. Restano ferme le modalità di determinazione dell'ammontare del danno ai sensi dell'art. 2.6.

Art. 0.9 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 0.10 - Contratto concluso per conto altrui

Qualora la presente Assicurazione sia **stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, gli obblighi derivanti devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura devono essere assolti dall'Assicurato**, a cui saranno opponibili clausole ed eccezioni di Assicurazione, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

È, inoltre, onere del Contraente trasmettere all'Assicurato/i ogni documento inerente le informazioni precontrattuali e le condizioni di Assicurazione.

Art. 0.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 0.12 - Diritto di ripensamento (solo per le polizze collocate tramite vendita a distanza)

Il *Contraente* può recedere dall'*assicurazione* **entro 14 giorni** dalla stipula della *polizza*, senza penali e senza doverne indicare il motivo. Il recesso può essere esercitato mediante **comunicazione scritta** contenente gli elementi identificativi della *polizza*, inviata con:

- raccomandata A/R;
- posta elettronica certificata (PEC);
- form disponibile sul sito della *Compagnia* all'indirizzo www.helvetia.it.

Il recesso ha efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione.

In caso di recesso, la *Compagnia* rimborsa al *Contraente* il *premio* versato **diminuito**:

- della **parte di premio utilizzata** per il periodo di efficacia dell'*assicurazione*;
- degli **oneri fiscali e previsti** (eventualmente) **dalla legge**.

Il Contraente NON può recedere se:

- **l'assicurazione è stata vincolata;**
- **è stato denunciato un sinistro prima dell'esercizio del diritto di ripensamento.**

Per i *sinistri* avvenuti entro la data di esercizio del diritto di ripensamento e denunciati dopo quest'ultima, la *Compagnia* ha il **diritto di recuperare** il *premio* restituito al *Contraente*.

SEZIONE 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private.

La Compagnia inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Particolari, quando siano richiamate in polizza le relative clausole o quando queste siano già previste per rischi specifici, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

La garanzia è estesa al **RICORSO TERZI DA INCENDIO**: la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza di € 150.000 per ogni sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile - per i danni materiali e diretti cagionati a terzi o a cose di terzi, in conseguenza di incendio del natante assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione dello stesso, non conseguenti a navigazione o giacenza in acqua e per cui non sia operante la garanzia obbligatoria.

In questi casi i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche. Nel caso di regate veliche non sono considerati terzi i membri dell'equipaggio.

Art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) nel caso di natanti con «autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 n. 56)», se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- e) nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- f) nel caso di natante con targa prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo.
- g) per i danni, di qualsiasi natura, subiti dal conducente del natante assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
 1. il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con petto di riservato dominio e il locatario nel caso di natante concesso in leasing,
 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico, del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;
 3. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2;

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 1.3 - Limiti della navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne degli Stati europei.

Art. 1.4 - Trasferimento della proprietà del natante

Il trasferimento di proprietà del natante, o la consegna dello stesso natante in conto vendita regolarmente documentata, comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto sia reso valido per altro natante di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni. Nel caso in cui il natante alienato sia intestato ad una pluralità di soggetti, il Contraente ha facoltà di richiedere che il contratto sia reso valido per altro natante intestato ad uno soltanto di essi.

- a) Nel caso in cui l'alienante, **previa restituzione del certificato e del contrassegno relativi al natante alienato**, chieda che il contratto sia reso valido per altro natante di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni, la Compagnia rilascerà il certificato ed il contrassegno per il nuovo natante, **previo eventuale conguaglio del premio**. La medesima disposizione si applica anche nel caso di sostituzione del natante intestato ad una pluralità di soggetti con altro natante intestato ad uno soltanto di essi.
- b) Nel caso di alienazione del natante assicurato, anche successiva a consegna dello stesso in conto vendita regolarmente documentata, senza cessione del contratto all'acquirente, **il contratto si risolve** e la Compagnia rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita del premio annuo per giorno di garanzia residua **dal momento della restituzione del certificato, del contrassegno** (o, in mancanza, consegna di copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato e contrassegno è stato oggetto di smarrimento o furto).
- c) Nel caso di trasferimento di proprietà del natante assicurato che comporti la **cessione del contratto** di assicurazione, **il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente del natante e alla Compagnia**, la quale, **previa**

restituzione del certificato e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Nel caso in cui l'acquirente del natante documenti di essere già Contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso natante, la Compagnia rinuncerà a pretendere dallo stesso di subentrare nel contratto ceduto. Quest'ultimo sarà annullato dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno.

Art. 1.5 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 Codice Civile). **Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.**

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, **nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari**, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le maggiori somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

Art. 1.6 - Gestione delle vertenze

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 1.7 - Furto del natante o della targa prova

In caso di furto del natante assicurato o della targa prova, il Contraente deve fornire alla Compagnia copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente ed il contratto si risolve a decorrere dalla ore 24 del giorno della predetta denuncia. La Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data di risoluzione del contratto e rinuncia ad esigere eventuali rate di premio successive.

Art. 1.8 - Natanti adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

Art. 1.9 - Unità adibite ad uso privato o da diporto - Danni a cose ed animali di terzi

La Compagnia assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi non trasportati. L'assicurazione è stipulata con una **franchigia fissa ed assoluta** nella misura di:

- **€ 150,00 per ogni sinistro**
per le unità con potenza fiscale fino a 90 cavalli fiscali;
- **€ 300,00 per ogni sinistro**
per le unità con potenza fiscale di oltre 90 cavalli fiscali.

La Compagnia conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato, anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante, alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate.

Art. 1.10 - Attestazione sullo stato del rischio

10A) - OBBLIGO DI CONSEGNA DELL'ATTESTATO DI RISCHIO -

Le Imprese consegnano, alla conclusione del periodo di osservazione, l'attestato di rischio al Contraente e, se persona diversa, all'Avente diritto, ovvero al proprietario, all'usufruttuario nel caso di usufrutto, all'acquirente nel caso di patto di riservato dominio, al locatario nel caso di locazione finanziaria. L'obbligo di consegna dell'attestazione di rischio sussiste altresì:

- a) qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato;
- b) nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione, in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione;
- c) in caso di furto del natante avvenuto nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto;
- d) nei casi di vendita del natante, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto, qualora il Contraente abbia esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del contratto.

10B) - CONTENUTO DELL'ATTESTATO DI RISCHIO -

L'attestazione contiene:

- a) la denominazione della Compagnia;
- b) il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione e della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
- c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro Avente diritto;
- d) il numero del contratto di assicurazione;
- e) i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del natante assicurato;
- f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con RESPONSABILITÀ PRINCIPALE e del numero dei sinistri con RESPONSABILITÀ PARITARIA, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- i) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
- j) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente e/o Assicurato;
- k) la firma dell'Assicuratore;
- l) gli altri dati che successive modificazioni della normativa di legge dovessero imporre.

Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4-bis, della Legge, presso la stessa o diversa Impresa di assicurazione, tale indicazione dovrà essere riportata nell'attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo.

Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più natanti, è riferita al natante cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri natanti coinvolti. La quota di responsabilità non principale (**RESPONSABILITÀ MINORITARIA**) accertata a carico dell'altro o degli altri natanti non dà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio.

In caso di sinistro, tra due o più natanti, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché, qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, venga raggiunta la percentuale di RESPONSABILITÀ "CUMULATA" pari almeno al 51%, si darà luogo all'applicazione della penalizzazione. Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.

10C) - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA DELL'ATTESTATO DI RISCHIO

1. **La Compagnia, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, consegna l'attestazione di rischio per via telematica, purché si sia concluso il periodo di osservazione.**
2. **L'attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto;**
3. **L'obbligo di consegna di cui al comma 1 si considera assolto con la messa a disposizione dell'attestato di rischio nell'area riservata del sito web della Compagnia, attraverso la quale ciascun Contraente può accedere alla propria posizione assicurativa, così come disciplinato dall'art. 38bis, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 35/2010. La Compagnia, tuttavia, prevede modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del Contraente.**
4. **La Compagnia rende nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all'area riservata del proprio sito web e le modalità di consegna telematiche aggiuntive, mediante pubblicazione di un'apposita informativa sulla homepage del proprio sito internet.**
5. **L'informativa di cui al comma 4 è, altresì, resa per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione.**
6. **Nei casi in cui il Contraente sia persona diversa dall'Avente diritto, la Compagnia attiva per quest'ultimo le medesime modalità di consegna previste per il Contraente.**
7. **Per i contratti a Libro Matricola, relativi a flotte di natanti a motore (gruppi di coperture facenti capo ad un unico Contraente persona giuridica), la consegna telematica dei relativi attestati di rischio avviene su richiesta del Contraente, con le medesime modalità previste al comma 3, fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Compagnia dovrà mantenere evidenza.**
8. **Per i contratti acquisiti tramite intermediari, la Compagnia, obbligata alla consegna dell'attestato di rischio, garantisce, all'Avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli Aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.**
9. **Gli Aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione di rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, della Legge. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica e senza applicazione di costi, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli Aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.**
10. **Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, ove prevista, l'attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.**
11. **In caso di più cointestatari del natante, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal Contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sul certificato di navigazione.**

10D) - VALIDITÀ DELL'ATTESTATO DI RISCHIO

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, **l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.**

CONDIZIONI PARTICOLARI, VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA

E - Attività idrosciatoria; traino di paracadute ascensionale o di deltaplano

La Compagnia assicura, **entro i limiti convenuti**, la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività idrosciatoria e di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano, comprese le persone trainate, **nel limite del numero massimo dichiarato dal Contraente ed indicato in polizza.**

F - Estensione dei limiti di navigazione

L'assicurazione vale anche per il Mar Nero e per le coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le Isole Canarie.

M - Rinuncia totale della Compagnia al diritto di rivalsa

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa della Sezione 1 - Responsabilità civile natanti a motore - Condizioni Generali ed alla successiva Condizione Particolare "N" se espressamente richiamata relativamente al natante indicato in polizza, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario nonché del Conducente del natante, quando:

- lo stesso risulti condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore; tuttavia la Compagnia conserva il diritto di rivalsa qualora il Proprietario/Locatario o il Conducente del natante fosse a conoscenza delle circostanze che hanno determinato la mancata abilitazione;
- lo stesso risulti condotto da persona in stato di ebbrezza.

N - Rinuncia della Compagnia al diritto di rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa della Sezione 2 - Responsabilità civile natanti a motore - Condizioni Generali, relativamente al natante indicato in polizza:

1. La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario, sia esso persona fisica o giuridica, nel caso di:
 - natante utilizzato per ragioni di servizio o concesso in uso, locazione o comodato a soggetti diversi, quando sia condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
 - danni subiti da terzi trasportati, quando il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione.

Qualora il Proprietario/Locatario del natante fosse a conoscenza delle suddette circostanze, la Compagnia conserva il diritto di rivalsa.

La Compagnia, inoltre, per i casi sopraindicati, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Conducente, qualora si tratti di figli o di familiari conviventi maggiorenni del Proprietario/Locatario.

2. La Compagnia, inoltre, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario del natante indicato in polizza, quando lo stesso risulti condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Nei confronti del Conducente medesimo, anche se si trattasse del Proprietario/Locatario, la Compagnia conserva il diritto di rivalsa, limitatamente ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato, con il massimo di € 500,00.

3. La Compagnia rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario e del Conducente quando alla guida del natante indicato in polizza risulti una persona:
 - che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia in possesso della regolare patente, a condizione che: la patente venga successivamente rilasciata; la data di superamento dell'esame sia anteriore al sinistro; la guida sia conforme alle prescrizioni del documento; non penda, al momento del sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del Conducente;
 - con patente scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro.

P - Responsabilità Civile dei passeggeri

La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale dei passeggeri verso terzi.

8 - Hovercraft

La garanzia è operante per la specifica tipologia di natante (aeronatante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica) anche durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua.

FORMA DI TARIFFA FISSA

L'assicurazione, stipulata nella forma a «tariffa fissa», non prevede alcuna riduzione o maggiorazione del premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel corso del contratto.

SEZIONE 2 - INCENDIO E FURTO

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga, **nei limiti ed alle condizioni che seguono**, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal natante assicurato, inclusi gli «accessori» e, se specificato in polizza, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul natante, contro i rischi:

- **incendio** con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine;
- **furto** (consumato o tentato) e **rapina**, compresi i danni subiti dal natante nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del natante stesso.

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina, **con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto o ribaltamento. Sono esclusi dalla garanzia gli «apparecchi» non stabilmente fissati sul natante. La somma assicurata per gli «apparecchi» si intende in aggiunta alla somma assicurata per il natante.**

Art. 2.2 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) **avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**
- b) **determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del natante assicurato nonché da dolo dei trasportati;**
- c) **causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;**
- d) **verificatisi durante la partecipazione del natante a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.**

Art. 2.3 - Validità territoriale

L'assicurazione vale:

- **in acqua: per il mare Mediterraneo, entro gli stretti, e per le acque interne degli Stati europei, nonché, se richiamata in polizza la condizione particolare «F» della sez. 1, per il Mar Nero e per le coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca incluse le Isole Canarie;**
- **a terra: negli Stati bagnati dalle predette acque sia marine che interne.**

Art. 2.4 - Modalità per la denuncia dei sinistri

Fermo quanto già stabilito dall'art. 0.7 delle Condizioni Generali, nei casi di furto e rapina o altri atti dolosi dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Compagnia l'originale della denuncia o copia autenticata dall'Autorità stessa. Se il furto o la rapina avvengono all'estero, la denuncia già presentata all'Autorità estera dovrà essere reiterata anche all'Autorità italiana.

Art. 2.5 - Riparazioni - Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il natante danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, **l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dalla Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.**

La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del natante danneggiato nonché di sostituire il natante stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del natante dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tali casi deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al 1° comma.

Art. 2.6 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che il natante o le parti di esso, sottratte o danneggiate, avevano al momento del sinistro ovvero, se inferiore, dal costo della loro riparazione.

Non sono indennizzabili le spese di ricovero del natante, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al natante in occasione della riparazione.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il natante aveva al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto:

- della quotazione media dei listini Eurotax (giallo/vendita e blu/acquisto);
- in caso di difetto, della quotazione di altre riviste specializzate di settore;
- dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato (o il Locatario in caso di risarcimento autorizzato dall'Ente vincolante) la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

Art. 2.7 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta su istanza

anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

- a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- b) procedere alla stima e alla liquidazione del danno sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 2.6 - Determinazione dell'ammontare del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 2.8 - Scoperto e franchigia

In caso di furto o rapina, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione della franchigia o dello scoperto con gli eventuali minimi, se indicati sulla polizza stessa.

Art. 2.9 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la Compagnia provvederà al pagamento dell'indennizzo **entro 30 giorni**.

In caso di furto totale senza ritrovamento, il pagamento dell'indennizzo avverrà a condizione che l'Assicurato, a richiesta della Compagnia, abbia fornito:

- le chiavi del natante (se previste) ed i relativi duplicati;
- documentazione attestante la cancellazione dal registro nautico tenuto presso le Capitanerie di porto, per i natanti iscritti.

La Compagnia, in caso di incendio e/o furto, parziale o totale, ha facoltà di richiedere il certificato di chiusa inchiesta, senza però subordinare l'indennizzo alla sua acquisizione, fatti salvi i casi di procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'art. 642 del Codice Penale (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona), nei quali il risarcimento del danno è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.

Art. 2.10 - Recuperi

L'Assicurato è tenuto ad informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del natante rubato o di parti di esso.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare alla Compagnia la procura a vendere di quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; qualora l'indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra l'Assicurato e la Compagnia in proporzione del danno sopportato.

L'Assicurato ha facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato, restituendo alla Compagnia l'indennizzo ricevuto al netto di eventuali danni computati a termini di contratto.

Le spese di recupero e custodia restano sempre a carico dell'Assicurato, salvo il caso che la Compagnia subentri nella proprietà del natante.

SEZIONE 3 – ASSISTENZA

PRESTAZIONI ASSICURATIVE HELVETIA ASSISTANCE NATANTI (COD. ELAI)

Le prestazioni di seguito specificate sono fornite dalla Compagnia tramite la **Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. che risponde ai numeri telefonici 800.01.69.10 e 02.58.28.61.71**, come meglio precisato nelle Istruzioni per la richiesta di assistenza.

Art. 3.1 - Invio di personale tecnico

Qualora l'imbarcazione resti immobilizzata in seguito ad avaria e, tramite consulto tecnico tra la Struttura Organizzativa e l'Assicurato, venga rilevata la necessità dell'intervento di personale tecnico specializzato, in quanto non reperibile entro 48 ore sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico qualificato con il mezzo più rapido (auto, aereo, ecc.). Le spese di viaggio andata e ritorno, vitto, alloggio e retribuzione delle ore di viaggio del tecnico sono a carico di Helvetia **fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

L'assicurato è tenuto a dare opportune istruzioni per le riparazioni al tecnico inviato dalla Struttura Organizzativa e ad accertarsi che le riparazioni vengano eseguite accuratamente.

La retribuzione delle ore di manodopera necessarie per effettuare la riparazione dell'imbarcazione sul posto resta a carico dell'Assicurato, che provvederà direttamente a saldare il tecnico.

L'assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i dati della imbarcazione.

Art. 3.2 - Invio pezzi di ricambio

Qualora i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione dell'apparato di propulsione o della timoneria dell'imbarcazione e ritenuti dalla Struttura Organizzativa, in accordo con l'assicurato, indispensabili alla navigazione, non siano reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento ed invio degli stessi con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei pezzi di ricambio. Le spese di spedizione restano a carico di Helvetia **fino ad un importo massimo di € 500,00 per sinistro, mentre il costo dei pezzi dovrà essere rimborsato dall'Assicurato al rientro e, comunque, entro 30 giorni dall'invio. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti alla momentanea irreperibilità dei pezzi richiesti presso i concessionari italiani. Sono altresì esclusi i pezzi di ricambio di cui la casa costruttrice abbia cessato la fabbricazione o che richiedano l'impiego di mezzi di trasporto eccezionali e le spese doganali per il ritiro dei pezzi a destinazione.**

L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:

- cantiere costruttore, tipo, modello, numero di matricola e anno di costruzione dell'imbarcazione;
- tipo, numero di matricola, anno di costruzione, potenza del motore;
- ogni altra informazione necessaria ad identificare con precisione i particolari richiesti: e.g. numero di riferimento della casa costruttrice.

La Struttura Organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni necessarie per il ritiro dei pezzi spediti.

Art. 3.3 - Rimorchio dell'imbarcazione

Qualora l'imbarcazione, a seguito di avaria, resti immobilizzata in un porto dove non sia possibile effettuare la riparazione, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il rimorchio dell'imbarcazione per il trasferimento dell'imbarcazione stessa fino al porto o punto più vicino dove possano essere effettuate le riparazioni necessarie, tenendo Helvetia a proprio carico la relativa spesa **fino ad un importo massimo di € 500,00 per sinistro.**

La prestazione non è fornita per le avarie risolvibili con la forma di assistenza di cui all'art. 3.1 - Invio di personale tecnico.

Art. 3.4 - Consulenze mediche

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante oppure il medico che l'ha in cura sul posto con i medici della Struttura Organizzativa, che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL LUOGO DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO E/O DAL PORTO DI STAZIONAMENTO DELL'IMBARCAZIONE

Art. 3.5 - Rientro sanitario

Qualora a seguito di infortunio o malattia le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo dai medici della stessa ritenuto più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- il treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese di Helvetia che terrà a carico le relative spese **fino ad un importo massimo di € 1.000,00, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura stessa.**

Non danno luogo alla prestazione:

- le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.

Art. 3.6 - Rientro con un accompagnatore assicurato

In caso di fornitura all'Assicurato della prestazione di cui al precedente art. 3.5 - Rientro sanitario, qualora i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l'assistenza di un medico o di un infermiere durante il viaggio, la Struttura Organizzativa organizzerà il rientro dell'accompagnatore con il mezzo utilizzato per il trasporto sanitario dell'Assicurato, fino al luogo di ricovero in Italia, tenendo Helvetia a proprio carico il relativo costo **fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per sinistro.**

Non sono previste le spese di soggiorno dell'accompagnatore.

Art. 3.7 - Viaggio di un familiare

Qualora l'Assicurato sia ricoverato in ospedale a seguito di infortunio o malattia ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente residente in Italia di recarsi presso l'Assicurato ricoverato, tenendo Helvetia a proprio carico la spesa relativa **fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per sinistro. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.**

Art. 3.8 - Interprete a disposizione all'estero

Qualora l'Assicurato, in caso di ricovero in ospedale per infortunio o malattia improvvisa o in caso di arresto o minaccia di arresto in seguito ad incidente della navigazione, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete, tenendone Helvetia a proprio carico l'onorario **fino ad un massimo di 8 ore lavorative.**

Art. 3.9 - Anticipi di denaro

Qualora l'Assicurato:

- in seguito a furto oppure ad avaria o danneggiamento dell'imbarcazione, non possa provvedere direttamente e immediatamente a pagare le spese che ne derivano;
- in caso di arresto o minaccia di arresto all'estero, in seguito ad incidente della navigazione in cui sia coinvolta l'imbarcazione assicurata, sia tenuto a versare alle Autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non possa provvedere immediatamente e direttamente;
- in caso di arresto o minaccia di arresto all'estero, in seguito ad incidente della navigazione, necessiti di assistenza legale, la Struttura Organizzativa provvederà a:
 - pagare in nome e per conto dell'Assicurato, a titolo di prestito gratuito, le spese **fino ad un importo massimo di € 500,00 complessive per sinistro;**
 - versare all'estero la cauzione penale per conto dell'assicurato, a titolo di prestito gratuito, **fino ad un massimo di € 3.500,00 per sinistro;**
 - anticipare l'onorario di un legale **fino ad un importo massimo di € 500,00 per sinistro.**

La prestazione non è operante nei casi in cui il trasferimento di valuta all'estero comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato, e qualora l'Assicurato non sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie bancarie di restituzione.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le **indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.**

L'assicurato, al suo rientro, deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro due mesi dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

PRESTAZIONI ACCESSORIE

Art. 3.10 - Assistenza telefonica (garanzia prestata a titolo gratuito)

Prestazione operante dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Qualora l'Assicurato abbia bisogno di un consiglio per risolvere problemi o quesiti relativi a:

- informazioni meteorologiche;
- informazioni varie sui porti italiani;
- informazioni sulla rete di assistenza delle maggiori case costruttrici di natanti e/o di motori fuoribordo;
- informazioni turistiche;
- supporto per prenotazione o verifica disponibilità di posti-barca nei porti (Italia, Costa Azzurra, Corsica, Slovenia);
- supporto per prenotazione a terra di alberghi, aereo-taxi, aerei, ecc.;

potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa che gli fornirà telefonicamente tutte le informazioni ed i consigli richiesti.

Art. 3.11 - Informazioni turistiche (garanzia prestata a titolo gratuito)

Prestazione operante dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Qualora l'Assicurato desiderasse ricevere le seguenti informazioni relative al paese in cui intende recarsi:

- informazioni sul clima e le temperature;
- informazioni sugli indirizzi e i numeri telefonici delle Ambasciate italiane all'estero;
- informazioni sulle attrazioni locali del paese,

potrà contattare la Struttura Organizzativa che gli fornirà telefonicamente le informazioni richieste.

DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI PREVISTE DA OGNI TIPOLOGIA DI GARANZIA

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti Condizioni:

1. Il diritto alle assistenze fornite da Helvetia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
2. Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza, fatta eccezione per le "Assistenze telefoniche".
3. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.
4. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il natante; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
5. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Helvetia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
6. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.
7. Ogni diritto nei confronti di Helvetia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27/10/2008.
8. Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.
9. Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
10. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili.
11. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente ad Helvetia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa di assicurazione che ha erogato la prestazione.
12. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge (Codice Civile e Codice della Navigazione).

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA, VALIDE PER OGNI TIPOLOGIA DI GARANZIA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24:
dall'Italia al Numero Verde 800.01.69.10
dall'estero al numero 02-58.28.61.71

Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un fax al numero 02-58.47.72.01
oppure una raccomandata a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita;
2. Cognome e Nome;
3. Numero di polizza e/o targa precedenti dal Codice della garanzia posseduta, riportato sulla tessera;
4. Indirizzo del luogo in cui si trova;
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione della assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.



APPENDICE - CLAUSOLE DI VINCOLO, VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA

CLAUSOLA DI VINCOLO N. 1

Natanti venduti ratealmente con ipoteca legale o patto di riservato dominio - pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale

La presente polizza è vincolata a favore dell'Ente Vincolante sino alla data indicata in polizza e pertanto la Compagnia si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dell'Ente Vincolante, **fatta eccezione per quanto riguarda l'adeguamento della somma assicurata al valore di mercato, come stabilito dall'art. 0.8 - Adeguamento del valore assicurato;**
- b) comunicare all'Ente Vincolante, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione infra-annuale scaduto;
- c) non pagare, in caso di sinistro incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente Vincolante e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente Vincolante è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

In base a quanto previsto dall'art. 0.4 - Forma e Durata del contratto, la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti. Per cui gli obblighi della Compagnia nei confronti dell'Ente Vincolante si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della polizza.

CLAUSOLA DI VINCOLO N. 2

Natanti concessi in leasing - pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing

Premesso che il natante assicurato, di proprietà dell'Ente Vincolante ed immatricolato al P.R.A. a suo nome è stato concesso in «leasing» al Contraente sino alla data indicata in polizza, la Compagnia si impegna nei confronti dell'Ente Vincolante stesso a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dell'Ente Vincolante, **fatta eccezione per quanto riguarda l'adeguamento della somma assicurata al valore di mercato, come stabilito dall'art. 0.8 - Adeguamento del valore assicurato;**
- b) comunicare all'Ente Vincolante, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione infra-annuale scaduto.

In base a quanto previsto dall'art. 0.4 - Forma e Durata del contratto, la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti. Per cui gli obblighi della Compagnia nei confronti dell'Ente Vincolante si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della polizza.

Resta inteso altresì che, in caso d'incendio, furto o guasti accidentali del natante assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà corrisposto, a norma dell'art. 1891, secondo comma del Codice Civile, all'Ente Vincolante nella sua qualità di proprietario di detto natante e che, pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano

Tel. 02 5351 1 (20 linee)

Fax 02 5520360 – 5351461

www.helvetia.it – PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,
Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002

Iscr. Albo Gruppi Ass. n° d'ord. 031